TESTO UNICO TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

# Art. 9 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)

Cessazione di privilegi tributari

Art. 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Le esenzioni e le riduzioni previste, per la tassa di concessione governativa su atti e contratti, dalle tabelle A e B del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, a favore di privati, societa', enti morali ed istituti non di beneficenza senza determinazione di tempo o per tempo superiore al decennio cessano di diritto allo scadere del decennio dalla data della loro entrata in vigore. Le esecuzioni e le riduzioni richiamate nel primo comma cessano di diritto, anche prima del compimento del decennio, quando dai bilanci delle societa' e degli enti risulti un utile netto di esercizio superiore all'interesse legale commisurato all'effettivo capitale versato o di fondazione. La cessazione non ha luogo qualora la esenzione o la ridazione traggano origine da atto contrattuale con lo Stato, approvato con legge o nella forma prevista dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, o riguardino atti direttamente interessanti la pubblica istruzione o la pubblica beneficenza. In caso di rifiuto ad esibire il bilancio si ha per provato lo estremo di fatto che giustifica la fine del privilegio. In caso di contestazione silla natura o sulla finalita' dello ente che domanda la conservazione dell'esenzione o della riduzione decide il Ministro per le finanze, uditi i Ministeri competenti. La durata dei privilegi di cui al presente articolo decorre sempre dalla costituzione o fondazione della societa', ente ed istituto, anche se questi siano sciolti e ricostituiti oppure trasformati o comunque fatti rivivere sotto parvenze diverse.

Versione in vigore dal 23 marzo 1961, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico tasse sulle concessioni governative |

| | |
|---|---|
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 |
| Partizione | Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1961 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-tasse-sulle-concessioni-governative/testo-unico-delle-leggi-in-materia-di-tasse-sulle-concession-art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it